

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI ANDALO PROVINCIA DI TRENTO

Rep. 901

CONTRATTO DI SERVIZIO FRA IL COMUNE DI ANDALO E LA SOCIETÀ ANDALO GESTIONI S.R.L. CON SEDE AD ANDALO PER LA GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO INDIVIDUATI DAL PIANO URBANO DELLA SOSTA.

L'anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di luglio, nella residenza municipale di Andalo, avanti a me, sig. Tanel dr. Maurizio, Segretario comunale del Comune di Andalo, autorizzato, ai sensi dell'art. 40 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 27.02.1995, n. 4/L, a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, sono comparsi i signori:

1. **PERLI ALBERTO**, nato a Trento il 16.02.1973 e residente in Andalo, via Bortolon, 5., Sindaco "pro tempore" del Comune di Andalo, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, (C.F. 00319630224), giusta autorizzazione accordata con deliberazione consiliare n. 28 di data 11 luglio 2016;

2. **RIGOTTI DANIELE** nato a Trento il 24.06.1985, residente in Andalo in via Perli n. 4, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse della società "Andalo Gestioni S.r.l." con sede in Andalo, piazza Centrale n. 1, capitale sociale €. 50.000,00.= interamente versato, codice fiscale n. 02214180222, iscritta allo stesso n. 02214180222 del Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della provincia di Trento, a ciò autorizzato con deliberazione



ANDALO GESTIONI S.r.l.
Viale del Lavoro, 1 - 38066 ANDALO (Tn)
Tel. 0461/965776
P.IVA - C.F. 02214180222

IL SINDACO
Perli Alberto



del Consiglio di Amministrazione di data 23.06.2016.

Premesso che:

- che con deliberazioni del Consiglio comunale n. 11 di data 31 marzo 2011 e n. 26 di data 3 agosto 2011 è stato stabilito di costituire la società "Andalo Gestioni S.r.l." a partecipazione totalitaria del Comune, di seguito più brevemente denominata anche quale "Società", nonché è stato approvato lo Statuto della stessa, affinché venisse istituito un ente strumentale del Comune, a cui affidare "in house" la gestione degli impianti turistici e sportivi di proprietà comunale essendo sottoposta al controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, svolgendo la parte più importante della propria attività per conto e nell'interesse del Comune, a beneficio della collettività, ciò integrando l'erogazione del servizio pubblico per interesse generale;

- che in data 26 maggio 2011, con atto n. 12.780 Repertorio n. 36.050 del notaio Paolo Piccoli in Trento è stata costituita la società "Andalo Gestioni S.r.l." con sede in Andalo;

- che, in esecuzione della deliberazione consiliare n. 65 di data 29 dicembre 2015, l'assemblea della Andalo Gestioni S.r.l. ha provveduto a modificare lo statuto della società, ampliandone l'oggetto sociale anche alla gestione delle aree di sosta, alla gestione e manutenzione dei sistemi per la regolamentazione della sosta ed all'esercizio del controllo della sosta dei veicoli, come da verbale di data 27 maggio 2016 - Repertorio n. 18732 Raccolta n. 13833 del notaio Alfredo Dondi in Trento.

- con la deliberazione n. 28 di data 11 luglio 2016, immediatamente eseguibile, il Consiglio comunale ha confermato l'istituzione del servizio

ANDALO GESTIONI S.r.l.
Viale del Parco, 1-36010 ANDALO (Tn)
Tel. 0461 585776
P.IVA - C.F. 02214180222

IL SINDACO
Pelli Alberto



pubblico di gestione e controllo dei parcheggi comunali a pagamento senza custodia;

- con la stessa deliberazione n. 28 di data 11 luglio 2016 il Consiglio comunale ha disposto di affidare ad Andalo Gestioni S.r.l. con sede ad Andalo, a decorrere dal 15.luglio 2016 e fino al 31.12.2019, la gestione unitaria ed onnicomprensiva del servizio pubblico di gestione e controllo della sosta nei parcheggi comunali a pagamento senza custodia, quali individuati dal piano urbano della sosta da ultimo aggiornato con deliberazione della Giunta comunale n. 141 di data 22.12.2015.

ANDALO GESTIONI S.r.l.
Viale del Parco, 1 - 36010 ANDALO (Tr)
Tel. 0461 585776
P.IVA - C.F. 02214180222

Tutto ciò premesso e dichiarato parte integrante e sostanziale del presente atto, le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue ai fini di regolare i reciproci rapporti per l'esercizio del servizio di gestione e controllo della sosta, per il periodo dal 15 luglio 2016 al 31 dicembre 2019.

Art. 1 - Oggetto

Il Comune di Andalo, di seguito denominato "Comune", affida con la presente alla società Andalo Gestioni S.r.l. con sede in Andalo, di seguito denominata "Società", a decorrere dal 15.luglio 2016 e fino al 31.12.2019, la gestione unitaria ed onnicomprensiva del servizio pubblico di gestione e controllo della sosta nei parcheggi comunali a pagamento senza custodia, quali individuati dal piano urbano della sosta da ultimo aggiornato con deliberazione della Giunta comunale n. 141 di data 22.12.2015.

IL SINDACO
Per il Sindaco
Alberto



Art. 2 - Specificazione del servizio

Il Comune e la Società prendono atto che il servizio comprende la gestione unitaria ed onnicomprensiva del servizio relativo alla sosta a pagamento, senza custodia, sui posti auto situati su piazze o strade in disponibilità al

Comune di Andalo, quali individuati dal piano urbano della sosta da ultimo aggiornato con deliberazione della Giunta comunale n. 141 di data 22.12.2015;

La Società dovrà provvedere alla gestione e controllo dei posti auto in esecuzione degli atti programmati approvati dal Comune in materia di aree destinate alla sosta, degli orari, delle tariffe, trattamento residenti ed altre categorie particolari di utenti, secondo le disposizioni di seguito previste e nel rispetto di tutte le disposizioni del Codice della Strada;

La Società si impegna, inoltre, a segnalare agli agenti di polizia locale, tramite gli "ausiliari della sosta", la necessità di intervento per accertare e sanzionare le violazioni alla regolamentazione della sosta nei parcheggi a pagamento ad essa affidati in gestione, secondo quanto stabilito al successivo articolo 11.

ANDALO GESTIONI S.r.l.
Viale del Parco, 1 - 36010 ANDALO (Tr)
Tel. 0461 585776
P.IVA - C.F. 02214180222

Art. 3 - Consegna aree di sosta

In relazione alle attività di cui all'art. 2 lett. a) le parti precisano che alla data del 15.07.2016 le aree di sosta assegnate dal Comune alla Società, facenti parte del demanio comunale, o comunque nella disponibilità del Comune, sono quelle di cui all'allegato verbale di consegna sub. A), che costituisce parte integrante ed essenziale del presente contratto di servizio. L'istituzione del servizio è stata effettuata mediante emissione di apposita ordinanza, previa deliberazione della Giunta comunale, a norma dell'art. 7, comma 1 lettera f) del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 – Nuovo codice della strada.

IL SINDACO
Pellegrini Alberto



Le aree di sosta oggetto del servizio potranno essere incrementate o modificate in esecuzione dell'aggiornamento, da parte della Giunta comunale, del piano urbano della sosta; in tal caso la consegna alla Società avverrà con ulteriori verbali sottoscritti dalla Società stessa e dal Comune, senza la

necessità di modifica del presente contratto.

Sulle nuove aree sarà onere della Società effettuare celermente l'installazione della relativa segnaletica orizzontale e verticale, secondo quanto previsto dal C.d.S. e dei parcometri o di altri dispositivi, convenuti tra le parti, per il pagamento della sosta.

Art. 4 - Osservanza delle disposizioni di legge e risarcimento dei danni

La Società, nell'espletamento del servizio, deve sempre osservare e far osservare le norme legislative e regolamentari vigenti e tenere sollevato ed indenne, sia civilmente che penalmente, il Comune da ogni e qualsiasi danno che derivasse a terzi in conseguenza del presente contratto di servizio.

Art. 5 - Modalità di esecuzione del servizio ed oneri a carico della società

La Società si impegna nell'espletamento del servizio a rispettare le direttive e gli indirizzi strategici e programmatici stabiliti dal Comune e comunque gli atti che saranno adottati nelle forme stabilite dal presente contratto.

Il servizio di gestione della sosta a pagamento su aree comunali dovrà essere svolto a totale carico della Società, che vi dovrà provvedere sia a mezzo della propria organizzazione tecnica ed amministrativa, sia mediante l'apporto di ditte specializzate esterne, nel rispetto della normativa vigente in tema di subappalto.

La Società dovrà in particolare provvedere a:

- alla manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica verticale ed orizzontale relativa alla sosta a pagamento, nonché all'adeguamento, all'implementazione e al ripristino della stessa in seguito ad atti vandalici o eventi eccezionali, provvedendo alla riparazione o sostituzione entro n. 48 ore da quando la Società è a conoscenza del guasto o danno;



ANDALO GESTIONI S.r.l.
Viale del Parco, 1 - 38010 ANDALO (In)
Tel. 0461 585776
P.IVA - C.F. 02214180222

IL SINDACO
Per il Alberto



- alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei parcometri già installati dal Comune nelle aree affidate in concessione, nonché all'adeguamento, all'implementazione e al ripristino degli atessi in seguito ad atti vandalici o eventi eccezionali, provvedendo alla riparazione o sostituzione delle apparecchiature entro n. 48 ore da quando la Società è a conoscenza del guasto o danno;

- raccolta e contabilizzazione degli incassi, gestione ed amministrazione a fini statistici;

- predisposizione e commercializzazione dei titoli di pagamento di varia natura e durata, come eventualmente concordato con il Comune; la vendita al pubblico dovrà avvenire tramite adeguata rete di punti vendita ubicata all'interno del territorio comunale e organizzata a cura della Società, cui compete anche il conseguimento delle eventuali intese per la collaborazione con i distributori;

- predisposizione della segnaletica aggiuntiva indicante gli esercizi preposti alla vendita al pubblico delle schede prepagate e carte elettroniche.

La Società dovrà, inoltre, provvedere a:

- fornire le divise al personale impiegato con mansioni di "ausiliario della sosta" nonché i relativi cartellini di riconoscimento;

- fornire i dipendenti di tutto il materiale di protezione individuale contro gli infortuni, previsto dalla normativa vigente, in particolare dal D.Lgs. n. 81/2008;

- garantire la conformità delle macchine impiegate alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti;

- custodire, sotto la sua responsabilità, sia le attrezzature che i prodotti

ANDALO GESTIONI S.r.l.
Viale del Parco, 1-38010 ANDALO (Tn)
Tel. 0461 685776
P.IVA - C.F. 02214180222



IL SINDACO
Perilli Alberto



utilizzati;

- sostituire tempestivamente il personale assente (es. malattia, ferie) onde poter garantire la continuità del servizio.

La Società potrà, assumendosene integralmente l'onere e le spese, promuovere campagne di informazione nei confronti degli utenti, scegliendo idonei mezzi pubblicitari, subordinatamente ad autorizzazione e approvazione delle stesse da parte del Comune. In ogni caso lo stesso si riserva di provvedere in merito. La Società ha l'obbligo della separazione contabile per ciascun servizio pubblico locale ricevuto in affidamento.

ANDALO GESTIONI S.r.l.
Viale del Parco, 1 - 56010 ANDALO (Tn)
Tel. 0461 585776
P.IVA - C.F. 02214180222

Art. 7 - Durata

Le parti prendono atto che il servizio è stato affidato dal Comune alla Società, con la deliberazione richiamata in premessa, a decorrere dal 15 luglio 2016 e con scadenza il 31 dicembre 2019.

Il rapporto contrattuale si estinguerà, pertanto, alla data della sua naturale decorrenza senza che si renda necessaria alcuna disdetta o preavviso, salvo eventuale risoluzione per inadempimento degli obblighi contrattuali o eventuale revoca del contratto per ragioni di pubblico interesse.

Il rinnovo contrattuale dovrà essere disposto mediante provvedimento deliberativo previa valutazione dell'opportunità ed economicità dello stesso.

Alla scadenza contrattuale o dalla notificazione del provvedimento di revoca la Società restituirà le aree e, salvo accordi diversi, trasferirà al Comune i beni acquisiti o eventualmente realizzati dalla Società stessa in attuazione del contratto di servizio, che potranno essere assegnati ad un nuovo affidatario, per il prosieguo dell'attività, il quale corrisponderà al precedente un indennizzo da determinarsi, fatte salve specifiche norme di settore, in misura

IL SINDACO
Pelli Alberto



pari al valore della parte non ammortizzata, al netto dei contributi eventualmente corrisposti; oltre a quanto sopra specificato non è dovuto alcun indennizzo o compenso alla Società per qualsiasi altro titolo o motivo.

Art. 8 - Specifiche delle modalità di pagamento della tariffa

Eventuali parcometri aggiuntivi rispetto a quelli già installati dal Comune nelle aree oggetto del servizio di gestione e di controllo della sosta, nonché i parcometri necessari per il pagamento della sosta nelle aree oggetto di ulteriore affidamento da parte del Comune, tutti regolarmente omologati ai sensi del Codice della Strada, dovranno essere installati, in accordo con il Comune, in quantità tale da consentire una agevole utilizzazione da parte degli utenti, senza comunque eccedere nel numero per non gravare il servizio di costi eccessivi; a tal fine gli stessi dovranno essere collocati a non più di 100 metri di distanza da ogni singolo posto auto e comunque con un minimo di un parcometro per ogni singolo parcheggio.

Essi inoltre dovranno:

- funzionare autonomamente senza essere collegati alla linea elettrica;
- riportare la tariffa oraria, le indicazioni d'uso, emettere un talloncino, a diversa tariffazione in base alla zona a cui sono asserviti, con stampato almeno la data corrente, la zona di parcheggio, l'indicazione dell'orario di inizio e fine sosta, l'importo corrisposto;
- funzionare con moneta metallica con unità di pagamento in Euro almeno nei tagli da 10, 20 e 50 centesimi, 1 e 2 Euro;
- prevedere una tariffa minima di parcheggio, secondo il sistema tariffario approvato;
- provvedere alla stampa su carta di resoconti idonei alla totalizzazione degli

ANDALO GESTIONI S.r.l.
Viale del Parco, 1 - 38010 ANDALO (Tn)
Tel. 0461 585776
P.IVA - C.F. 02214180222

IL SINDACO
Patri Alberto



incassi;

- consentire il prepagamento sull'orario di inizio sosta nell'arco della giornata in cui la sosta non è soggetta a pagamento.

Le tessere elettroniche prepagate a scalare, qualora previste con idoneo atto deliberativo da parte del Comune di Andalo, dovranno essere dotate di apposito supporto, di indicatore chiaramente leggibile del periodo di sosta disponibile, riportare l'indicazione del valore nominale (non superiore a 50 Euro), permettere la diversificazione del valore della tariffa oraria per le diverse zone di tariffazione, ed essere autoalimentate per un periodo indicato esplicitamente.

Le schede prepagate, con validità da oraria a giornaliera, dovranno avere contenuti concordati con il Comune.

I talloncini e le tessere potranno riportare contenuti pubblicitari, approvati dall'Amministrazione comunale, purché non inficino una chiara lettura dei dati. L'Amministrazione comunale può richiedere di utilizzare gratuitamente per iniziative di carattere pubblicitario lo spazio costituito da una facciata dei supporti cartacei emessi, per una quantità massima del 30% di quella prodotta dalla Società.

La gestione di eventuali abbonamenti per i residenti, con validità da mensile ad annuale, sarà a carico della Società, che vi provvederà con propri mezzi e proprie strutture organizzative; gli incassi saranno di pertinenza della Società e concorreranno alla formazione delle competenze del Comune, di cui all'art.

14, primo comma, lettera b); i relativi tagliandi dovranno essere stampati in modo da rendere facilmente riconoscibile per la vigilanza il tagliando medesimo ed il periodo di validità dell'abbonamento; a tal fine la tipologia



ANDALO GESTIONI S.r.l.
Viale del Parco, 1 - 38070 ANDALO (TN)
Tel. 0461 585776
P.IVA - C.F. 02214180222

Andalo High

IL SINDACO
Pelli Alberto



adottata dovrà inoltre essere preventivamente comunicata alla Società.

Art. 9 - Tariffe e orari per la sosta a pagamento su aree comunali

Le aree per la sosta a pagamento sono assegnate in concessione alla Società ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e successive integrazioni e modificazioni.

La tariffa oraria, i periodi e gli orari di sosta a pagamento vengono determinati dall'Amministrazione comunale e possono essere variati dalla stessa. Gli eventuali nuovi orari e tariffe concorreranno alla definizione dei rapporti economici tra Comune e Società di cui all'art. 14.

Nelle aree è consentito il pagamento della sosta con biglietto emesso da parcometro, ed eventualmente con scheda prepagata, con carte elettroniche "a scalare", o con altri mezzi preventivamente concordati fra le parti.

È a carico della Società avere in conto deposito, per ogni modalità di pagamento, una scorta che garantisca una copertura minima di n. 30 (trenta) giorni.

Le modificazioni di orari e tariffe, approvate dai competenti organi dell'Amministrazione, non danno luogo alla modifica del presente contratto di servizio.

Dovranno essere favorite forme di pagamento alternative all'uso del denaro contante, mediante tessere prepagate ed anche schede magnetiche o microchip prepagate e/o schede elettroniche programmabili o altri sistemi compatibili, fermo restando l'obbligo per la Società di favorire lo sviluppo e l'applicazione di tecnologie inerenti le modalità di pagamento, anche sostitutive e migliorative, il tutto finalizzato all'offerta del migliore servizio all'utenza, provvedendo all'eventuale adeguamento dei mezzi e degli

ANDALO GESTIONI S.r.l.
Viale del Parco, 1-36010 ANDALO (Tn)
Tel. 0461 585776
P.IVA - C.F. 02214180222

IL SINDACO
Pelli Alberto



strumenti utilizzati e commercializzati.

È facoltà dell'Amministrazione comunale introdurre tariffe differenziate e preferenziali per residenti o altre particolari categorie di utenti nelle zone a pagamento.

È altresì facoltà dell'Amministrazione comunale stabilire, con le modalità previste dalla normativa vigente, tariffe differenziate per la sosta a pagamento in relazione a particolari e motivate esigenze.

La Giunta Comunale determina con propri provvedimenti ulteriori modalità di applicazione di dette tariffe e riduzioni o forme diverse di pagamento, con la possibilità di disciplinare i periodi e gli orari di fruizione del servizio, con la conseguente applicazione delle tariffe, anche differenziandoli per giornate (feriali, prefestive e festive) e per zone.

Art. 10 - Vigilanza e controllo

Il Comune esercita funzioni di vigilanza e controllo sulla corretta gestione del servizio e dell'attività amministrativa della Società, anche ai fini della corretta quantificazione dei costi in relazione alla determinazione delle tariffe ed alla verifica del rispetto degli standard qualitativi e quantitativi definiti in attuazione del presente contratto.

La vigilanza ed il controllo competono al Servizio comunale cui è attribuita nella struttura organizzativa la competenza della viabilità, del traffico e dei parcheggi.

La Società è obbligata a fornire al personale incaricato della vigilanza tutti i chiarimenti necessari e la relativa documentazione, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità ritenute più opportune dal Comune.

In caso di inadempimenti o deficienze nell'esecuzione degli obblighi

ANDALO GESTIONI S.r.l.
Viale del Parco, 1-38010 ANDALO (Tn)
Tel. 0461 585776
P.IVA - C.F. 02214180222

IL SINDACO
Peri Alberto



contrattuali riscontrate in contraddittorio con l'incaricato della Società, il Comune ha la facoltà di ordinare i provvedimenti immediati necessari per il regolare andamento del servizio.

Con riferimento alla puntuale esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, la Società si obbliga in particolare ad informare tempestivamente il Comune, per gli adempimenti o iniziative di sua competenza, di fatti o circostanze che costituiscono violazione delle norme che governano la gestione del servizio.

Art. 11 - Funzioni di accertamento delle violazioni in materia di sosta

Nelle aree per la sosta a pagamento oggetto del presente affidamento, competono agli agenti di polizia locale le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni, compresi i poteri di contestazione immediata e di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del C.C., così come previsto dai commi 132 e 133 dell'art. 17 della L. 15.05.1997, n. 127, nonché dall'art. 68 della L. 488/1999.

Ai sensi dell'art. 17, comma 132 della L. 127/1997, la procedura sanzionatoria amministrativa connessa alle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta è di competenza degli uffici di polizia locale.

L'attività di controllo e sanzione sulle aree assoggettate dal piano urbano della sosta a "disco orario" è riservata agli agenti di polizia locale.

Art. 12 - Obbligo della continuità dei servizi

L'esecuzione dei servizi non potrà essere interrotta o sospesa, salve comprovate cause di forza maggiore, quali, ad esempio, eventi naturali eccezionali, scioperi od altre forme di sospensione dal lavoro da parte del personale dipendente della Società.

ANDALO GESTIONI S.r.l.
Viale del Parco, 1-35010 ANDALO (Tn)
Tel. 0461 585776
P.IVA - C.F. 02214180222

IL SINDACO
Pelli Alberto



La Società è tuttavia autorizzata a sospendere temporaneamente i servizi per necessità di manutenzione, sicurezza o per altre cause eccezionali, dandone tempestiva comunicazione al Comune, nonché agli utenti mediante idonee forme di informazione e pubblicizzazione.

Le parti prendono atto che qualsiasi disservizio non dipendente dalla Società non determinerà alcun addebito o sanzione in capo alla Società stessa.

Art. 13 - Utilizzo aree - sospensione temporanea della concessione

Le aree di sosta a pagamento assegnate alla Società non possono venire utilizzate dalla Società per scopi diversi dal parcheggio verso il pagamento della tariffa stabilita dall'Amministrazione Comunale, e sono quindi soggette alla disciplina di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e s.m..

Le stesse dovranno, inoltre, essere utilizzate dalla Società in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi ovvero ai beni ed alle strutture presenti.

Il Comune si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente, ed eventualmente con semplice preavviso scritto di giorni tre (anche tramite fax), per motivi di pubblico interesse ovvero per motivi di necessità anche di terzi, la concessione delle aree, in tutto o in parte, allo scopo di poter adibirle ad altri usi (lavori, manifestazioni, ecc.), ciò senza che la Società abbia titolo ad indennizzi o rimborsi di sorta, salvo quanto specificato all'art.14.

Art. 14 - Rapporti economici fra le parti per il servizio della sosta

I rapporti economici fra le parti per l'esercizio del servizio di gestione e controllo della sosta a pagamento su aree comunali, sono regolati secondo quanto di seguito stabilito.

Gli incassi provenienti dalla gestione della sosta saranno trattenuti da Andalo



ANDALO GESTIONI S.r.l.
Viale del Parco, - 36010 ANDALO (In)
Tel. 0461 585776
P.IVA - C.F. 02214180222

Una firma manoscritta in nero, che sembra essere "Sordani" o simile.

IL SINDACO
Perli Alberto



Gestioni S.r.l. con sede in Andalo.

A fine esercizio si quantificherà l'utile di gestione tenendo conto di:

a) incassi da parcometri e da altri titoli di parcheggio;

b) spese, puntualmente documentate, riferite al personale impiegato con mansioni di "ausiliario della sosta", alla manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica orizzontale e verticale, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei parcometri ed alla connettività degli stessi ai fini di garantirne la tele gestione.

L'utile così formato verrà suddiviso in base alle seguenti quote di partecipazione:

a) Comune di Andalo: 30%;

b) Andalo Gestioni S.r.l.:70%.

Qualora l'utile calcolato dovesse risultare negativo, cioè i ricavi non dovessero coprire le spese sostenute, la differenza sarà a carico del Comune di Andalo.

Con la suddetta quota percentuale riservata ad Andalo Gestioni S.r.l. si intende compensato anche il servizio di prevenzione ed accertamento delle infrazioni in materia di sosta.

Le parti prendono atto che, pertanto, la società non partecipa all'introito per contravvenzioni del Comune di Andalo, che ne rimane unico titolare.

Art. 15 - Pagamenti

La quota di utile di competenza del Comune di Andalo di cui al precedente art. 14 verrà corrisposta al Comune in due soluzioni, entro 60 giorni dal termine della stagione invernale e, rispettivamente, della stagione estiva, previa rendicontazione, al fine di consentire i necessari controlli.

ANDALO GESTIONI S.r.l.
Viale del Parco, 1 - 36010 ANDALO (Tr)
Tel. 0461 585776
P.IVA - C.F. 02214180222

IL SINDACO
Perli Alberto



Per eventuali ritardati pagamenti delle somme dovute verrà applicata un'indennità di mora pari al tasso legale in vigore.

La Società è tenuta a mettere a disposizione copia autentica dei registri I.V.A. regolarmente vidimati e contenenti le annotazioni dei corrispettivi riscossi.

Art. 16 - Oneri a carico del Comune

L'osservanza da parte dei terzi delle norme e dei regolamenti comunali è condizione essenziale per consentire il corretto e regolare svolgimento dei servizi. Il Comune è, quindi, impegnato a intervenire d'ufficio o su richiesta della Società, per esercitare i poteri autoritativi che ad esso competono per assicurare, anche in via coattiva, il rispetto delle norme.

La Società si riserva di agire nei confronti dei contravventori per il risarcimento degli eventuali danni.

Nell'ambito della collaborazione tra le parti, il Comune comunicherà alla Società i provvedimenti destinati a produrre effetti diretti nei confronti della stessa e/o del servizio affidato, onde acquisirne eventuali osservazioni relative ai servizi affidati e consentire una opportuna pianificazione e programmazione tecnico-finanziaria degli eventuali investimenti necessari.

Spetta al Comune la manutenzione ordinaria e straordinaria delle pavimentazioni delle aree adibite a parcheggio, la loro pulizia e lo sgombero della neve dalle stesse, secondo una priorità definita dagli uffici comunali competenti; la Società può comunque provvedere con mezzi propri e a suo carico a dette attività in zone eventualmente non coperte tempestivamente dal Comune, dandone comunicazione al Comune stesso.

Nell'ambito delle leggi vigenti e con particolare riferimento a quelle in materia di Codice della Strada il Comune si impegna ad assumere tutte le

ANDALO GESTIONI S.r.l.
Via del Parco, 1-36010 ANDALO (Tn)
Tel. 0461 585776
P.IVA - C.F. 02214180222

IL SINDACO
P. Perli Alberto



iniziative opportune per consentire alla Società l'adempimento, nei tempi minimi necessari, degli obblighi assunti, prestando, attraverso i propri competenti uffici, la massima collaborazione per il rilascio di ogni prescritta autorizzazione.

Art. 17 - Responsabilità

La Società solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità dovuta all'esercizio dei parcheggi, per i danni che dovessero derivare a persone e cose per ed in causa dell'esercizio stesso, intendendosi con ciò che detta responsabilità spetta in ogni caso alla Società, la quale si munirà pertanto di idonea assicurazione. A cura della Società verranno depositate presso il Comune copie delle polizze relative, che dovranno essere a copertura di tutta la durata del servizio, stipulate con Compagnia di Assicurazione abilitata, a coprire ogni rischio di responsabilità civile per danni comunque arrecati a cose o persone nell'espletamento del servizio, con massimale unico non inferiore a € 500.000,00.- (Euro cinquecentomila/00) per sinistro, per persona e per animali o cose.

La Società, alla scadenza del contratto, avrà il diritto e l'obbligo di liquidare le pendenze attive e passive afferenti al periodo della propria gestione.

Al riguardo è anche obbligo della Società indicare al Comune il nome di un responsabile che assuma regolarmente i necessari contatti con gli Uffici Comunali competenti.

La Società sarà, inoltre, l'unica responsabile nei confronti degli utenti per il mancato od erroneo funzionamento delle apparecchiature e delle tessere prepagate.

È inteso inoltre che il Comune non potrà essere chiamato a rispondere ad

ANDALO GESTIONI S.r.l.
Viale del Parco, 1 - 36010 ANDALO (Tr)
Tel. 0461 585776
P.IVA - C.F. 02214180222

SINDACO
Perli Alberto



alcun titolo in relazione ai rapporti contrattuali che la Società dovesse instaurare con terzi conformemente al presente contratto.

Art. 18 - Dichiarazione

La Società dichiara di essersi recata sui luoghi ove deve eseguirsi il servizio, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire nell'esecuzione della stessa, e di aver giudicato dette condizioni tali da consentire i pagamenti così come determinati nel presente atto.

Art. 19 - Risoluzione del contratto

Per gravi inadempienze da parte della Società, notificate per iscritto, riguardanti le modalità di svolgimento del servizio, il Comune procederà, previa formale contestazione scritta, non seguita da regolarizzazione entro il termine prescritto, alla risoluzione del contratto, senza che occorra citazione in giudizio, pronuncia del giudice o altra formalità.

Il Comune si riserva altresì di risolvere unilateralmente il contratto anche in caso di cessazione dell'attività, con sola refusione alla Società delle spese documentate; oltre a queste non è dovuto alcun indennizzo o compenso alla Società per qualsiasi altro titolo o motivo.

Per qualsiasi ragione addebitabile alla Società si venga alla risoluzione del contratto, la stessa Società sarà tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali il Comune dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale, fino all'espletamento di un nuovo affidamento.

Art. 20 - Decadenza

La Società si intende decaduta dal contratto di servizio e dalla concessione in



ANDALO GESTIONI S.R.L.
Viale del Parco, 1-38010 ANDALO (Tn)
Tel. 0461 535776
P.IVA - C.F. 02214180222

L. SINDACO
Pelli Alberto



uso in caso di scioglimento o fallimento.

Art. 21 – Controversie

Ogni controversia di qualsiasi genere che dovesse insorgere nell'interpretazione ed esecuzione del presente atto sarà risolta in via amichevole tra le parti.

In caso di mancato accordo bonario sulle controversie la risoluzione delle stesse verrà affidata alla competente Autorità Giudiziaria.

Il ricorso ad arbitrato, secondo quanto previsto dall'articolo 241 del D.Leg.vo 12.04.2006 n. 163 potrà eventualmente avvenire unicamente in virtù di sottoscrizione di specifico compromesso arbitrale.-----

Qualora una delle parti non sottoscriva tale compromesso, la controversia verrà decisa dalla magistratura competente.-----

Art. 22 - Diritto di accesso

Ai sensi del Regolamento comunale sull'accesso agli atti del Comune, il diritto di accesso è esercitato anche nei confronti del concessionario per gli atti accessibili inerenti al servizio in convenzione.

Art. 23 - Tutela degli utenti

La Società assicura idonee garanzie di tutela dei diritti degli utenti nella gestione del Servizio, rispettando anche, per quanto compatibile, quanto disposto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.01.1994, relativa ai "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici".

Le esigenze dei residenti in materia di disponibilità di aree di sosta sono comunque tutelate dalla ubicazione che hanno i posti a pagamento in relazione ad altri parcheggi diversamente regolati.

Art. 24 - Registrazione - spese contrattuali

ANDALO GESTIONI S.r.l.
Viale del Parco, 1 - 38010 ANDALO (Tn)
Tel. 0461 585776
P.IVA - C.F. 02214180222

IL SINDACO
Pelli Alberto



Trattandosi di atto relativo ad operazioni soggette ad Imposta sul Valore Aggiunto, è fatto obbligo di registrazione del presente atto nel solo caso d'uso, ex art. 5, D.P.R. 26.04.1986, n. 131. Ai sensi dell'art. 40 dello stesso Decreto si richiede all'atto della eventuale registrazione del presente atto l'applicazione dell'imposta in misura fissa.

Sono a completo ed esclusivo carico della Società tutte le spese e le imposte inerenti e conseguenti al contratto di servizio ed alla sua stipulazione.

La Società assume altresì a proprio carico tutte le eventuali imposte e tasse inerenti all'espletamento del servizio, con rinuncia a diritto di rivalsa comunque derivantigli nei confronti del Comune.

ANDALO GESTIONI S.r.l.
Viale del Parco, 1-36010 ANDALO (Tn)
Tel. 0461 585776
P.IVA - C.F. 02214180222

Art. 25 - Accettazione di clausole

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il predetto rappresentante della Società Andalo Gerstioni S.r.l. dichiara di accettare ed approvare specificatamente gli articoli 4 (osservanza delle disposizioni di legge e risarcimento dei danni), 7 (durata), 17 (responsabilità), 19 (risoluzione del contratto), 20 (decadenza), 21 (controversie).

IL SINDACO
Pelli Alberto

Art. 26 - Informativa Privacy

I dati soprariportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo (informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30.06.2003, n. 196 e ss.mm. ed ii.).



E, richiesto, io Segretario Ufficiale Rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 20 pagine a video comprese le formalità di chiusura, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alla loro volontà, per cui a

conferma lo sottoscrivono con modalità elettronica consistente, ai sensi dell'art. 52 bis della Legge 19.02.1913 n. 89 (legge notarile) nell'apposizione in mia presenza delle firme autografe e nella successiva acquisizione digitale mediante scansione ottica dell'atto sottoscritto.

IL COMUNE DI ANDALO LA SOCIETA' ANDALO GESTIONI S.R.L.



Il Sindaco

[Handwritten signature of Alberto Perli]

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Rigotti Daniele

ANDALO GESTIONI S.r.l.
Viale del Parco, 1 - 38010 ANDALO (Td)
P.IVA - C.F. 02219180222

[Handwritten signature of Daniele Rigotti]

IL SEGRETARIO COMUNALE dott. Tanel Maurizio

VERBALE DI CONSEGNA

L'anno 2016 il giorno 15 (quindici) del mese di luglio il sottoscritto Tanel dott. Maurizio nato a Spormaggiore l'11 aprile 1957, in qualità di Segretario del Comune di Andalo, consegna al signor Rigotti Daniele nato a Trento il 24.06.1985, residente in Andalo in via Perli n. 4, che, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "Andalo Gestioni S.r.l." con sede in Andalo, accetta, le aree di sosta di seguito elencate, ai fini dell'esercizio, per il periodo (dal 15.07.2016 al 31.12.2019) e con le modalità definite dal contratto di servizio, il cui schema è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Andalo n. 28 di data 11.07.2016, del servizio pubblico di gestione e controllo della sosta nei parcheggi comunali a pagamento senza custodia:

- Parcheggio presso Centro di aggregazione giovanile – n. 40 stalli a pagamento;
- Parcheggio sul lato ovest del campo da calcio, lungo il viale di accesso al campeggio – n. 29 stalli a pagamento + 3 stalli per disabili;
- Parcheggio antistante l'immobile adibito a piscina e palazzetto del ghiaccio – n. 91 stalli a pagamento + 3 stalli per disabili;
- Parcheggio in località "Bus de l'Orchja" – n. 45 stalli a pagamento + 6 stalli liberi per autobus + 2 stalli per disabili;
- Parcheggio presso il campo da bocce in località "zona sportiva" n. 21 stalli a pagamento + 1 stallo per disabili;
- Parcheggio in Piazza Centrale – n. 13 stalli a pagamento + 1 stallo per disabili;
- Parcheggio lungo via Tenaglia a ridosso del cimitero – n. 22 stalli a pagamento + 1 stallo per disabili;
- Parcheggio coperto al 1° piano sotterraneo del parcheggio interrato di Piazzale Paganella - n. 60 stalli a pagamento + 1 stallo per disabili;
- Parcheggio all'aperto in piazzale Paganella (parte sovrastante il parcheggio interrato) - n. 52 stalli a pagamento + 3 stalli per disabili.

Per il Comune di Andalo
Il Segretario comunale
- dott. Maurizio Tanel -

Per la società Andalo Gestioni S.r.l.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
- ing. Daniele Rigotti -

